

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e armamenti.

50. 27. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: dell'Interno, delle finanze, della giustizia.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le percentuali.

50. 28. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2001 con le seguenti: per l'anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.

50. 29. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2001 con le seguenti: a decorrere dal 1° agosto 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.

50. 30. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la cifra: 43 con la seguente: 50.

50. 31. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la cifra: 27 con la seguente: 5.

50. 32. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la cifra: 14 con la seguente: 7.

50. 33. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo finale.

50. 34. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, ultimo periodo, premettere le seguenti: Come per tutti gli altri Ministeri,

50. 35. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

50. 36. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, dopo le parole: essere incrementate, aggiungere le seguenti: per un valore superiore al 25 per cento della riduzione effettuata.

50. 37. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: , tranne che per il Ministero dell'Interno, qualora il mancato ripristino, totale o parziale, delle risorse finanziarie sottratte non si renda necessarie per garantire l'efficienza ed il benessere del personale.

50. 38. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta /.

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: , salvo che eventuali deroghe non si rendano necessarie per fare fronte a situazioni che hanno carattere di necessità ed urgenza.

50. 39. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: di oltre il 20 per cento.

50. 40. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 12, sostituire la parola: assumere con la seguente: reclutare.

50. 43. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: è fissato in con le seguenti: deve tendere alle.

50. 44. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: 2.000 unità con seguenti: 4.000 unità e le parole: anno 2002 con le parole: anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

50. 45. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: 2000 unità a decorrere dall'anno 2002 con le seguenti: 1000 unità a decorrere dall'anno 2001.

50. 46. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 12, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2500.

50. 47. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 7328-bis-B - sezione 45)

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 51.

(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative).

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-

zioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 »;

b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale ».

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito dell'abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all'espletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale, per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per

la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.

6. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.

7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.

9. Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, dopo le parole: « organica dell'ente » sono inserite le seguenti: « arrotondando il prodotto all'unità superiore ».

10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ».

11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.

12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

13. All'ultimo periodo del comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall'articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: « fondamentale » è sostituita dalla seguente: « complessivo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

51. 1. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: affluiscono con la seguente: confluiscono.

51. 2. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

51. 5. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: I termini di validità delle graduatorie per l'immissione nelle Forze armate sono determinati dalla normativa di settore. È fatta salva la facoltà delle autorità militari di disporre la proroga ove ciò risulti ai fini del soddisfacimento dell'esigenza prioritaria di conseguire i traguardi numerici fissati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

51. 3. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo: con il seguente: I termini di validità delle graduatorie per l'immissione nelle Forze armate sono determinati con riguardo all'esigenza prioritaria di conseguire i traguardi numerici fissati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

51. 4. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Soppresso il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

51. 6. Possa, Rubino.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 7. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 10, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: scuole secondarie con le seguenti: scuole medie inferiori e medie superiori.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

51. 8. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 11.

51. 9. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

51. 10. Possa, Rubino.

Sopprimere il comma 11,

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 11. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sopprimere il comma 11,

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 11. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 11, sostituire le parole: mediante prove selettive con le seguenti: mediante prove concorsuali selettive.

51. 12. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 11 sostituire le parole: possono con le seguenti: hanno facoltà.

51. 13. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 11, sostituire le parole: il 50 per cento con le seguenti: il 3 per cento.

51. 14. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: , purché residente da almeno cinque anni nel territorio dell'ente locale stesso.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania.

51. 15. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 46)

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO XII
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

ART. 52.

(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi).

1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo

7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.

2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.

3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione »;

b) il comma 3 è abrogato.

5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.

7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.

8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'ar-

ticolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi già determinati per l'anno 1998.

10. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'importo di lire 540,7 miliardi recato per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per attività e per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del predetto ritardo.

11. Nell'ambito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità. La ripartizione di tale importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12. Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il

primo periodo è inserito il seguente: « La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

(Norme per il procedimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi).

Al comma 12, dopo le parole: di pertinenza delle aggiungere le seguenti: regioni e delle.

Conseguentemente, dopo le parole: attribuita alle predette sopprimere la parola: province.

52. 1. Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Luciano Dussin, Liotta.

Al comma 12, dopo le parole: di pertinenza delle aggiungere le seguenti: regioni a statuto speciale e delle.

Conseguentemente, dopo le parole: attribuita alle predette sopprimere la parola: province.

52. 2. Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Luciano Dussin, Liotta.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che vengono inviati prima della loro applicazione alle competenti Commissioni Parlamentari che esprimono un parere entro 15 giorni dal loro ricevimento.

52. 3. Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Luciano Dussin, Liotta.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche alle Regioni a statuto ordinario.

52. 4. Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Luciano Dussin, Liotta.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano per l'anno 2001.

52. 5. Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Luciano Dussin, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B — sezione 47)

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 53.

(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni).

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di

previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;

c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.

2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiet-

tivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il comma 2-*bis* dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-*bis* la parola: « 2001 » è sostituita dalla seguente: « 2002 ». All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è sostituito dai seguenti:

« 4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

4-*bis*) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ».

7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: « ; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi ».

8. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione ».

9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30

giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1° gennaio 2002.

10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.

11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A decorrere dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.

12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in

precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.

13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.

14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota

del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successi-

vamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

20. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore

al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti».

21. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.

22. Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.

23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni *con le seguenti:* determinato dalle regioni e dagli enti locali.

Seguono compensazioni L.N.P. 1, 3, 5 e 6.

53. 1. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: le province e i comuni.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 2. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo sopprimere le parole: le province.

Seguono compensazioni L.N.P. 1, 3, 5 e 6.

53. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo sostituire le parole: le province e i comuni *n le seguenti:* statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le regioni a statuto ordinario.

Seguono compensazioni L.N.F.P. 1, 3, 5 e 6.

53. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo sostituire le parole: le province e i comuni *con le seguenti:* a statuto ordinario.

Seguono compensazioni L.N.P. 1, 3, 5 e 6.

53. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo sostituire le parole: le province e i comuni *con le seguenti:* a statuto speciale.

Seguono compensazioni L.N.P. 1, 3, 5 e 6.

53. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo sopprimere le parole: e i comuni.

Seguono compensazioni L.N.P. 1, 3, 5 e 6.

53. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, lettera a), primo periodo dopo la parola: successive *inserire la seguente:* integrazioni.

53. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, sopprimere le parole: delle giunte regionali.

53. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, sostituire le parole: giunte regionali *con le seguenti:* delle regioni.

53. 12. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, sostituire le parole: giunte regionali *con le seguenti:* delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

53. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: 60.000 *con le seguenti:* 150.000.

Seguono compensazioni LNP.

53. 13. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: 60.000 *con le seguenti:* 100.000.

Seguono compensazioni LNP.

53. 14. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 3 sostituire le parole: 60.000 abitanti *con le parole:* 80.000 abitanti.

53. 15. Galli.

Al comma 3, sostituire le parole: 60.000 abitanti con le parole: 50.000 abitanti.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di A.N.

53. 16. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 6, capoverso 4) sostituire le parole: 2000 con le seguenti: 2001.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 17. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 6, capoverso sostituire le parole: 3.000 con le seguenti: 5.000.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 18. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 6, capoverso 4-bis sostituire le parole: 2001 con le seguenti: 2002.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 8, dopo le parole: successivo, una riduzione: inserire le seguenti: minima di 50 punti base, ed aggiungere in fine le parole: minima di 100 punti base.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 28. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 8, dopo le parole: successivo, una riduzione: inserire le seguenti: minima di 50 punti base, ed aggiungere in fine le parole: minima di 80 punti base.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 29. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 8, sostituire le parole: nell'anno 2000 l'obiettivo: con le seguenti: nell'anno 2000 e seguenti, e sopprimere le parole: a partire dall'anno 2001.

Seguono compensazioni LNP.

53. 30. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 8, sostituire le parole da: distintamente raggiunto: fino a: dei comuni, con le seguenti: da ciascuna regione, provincia o comune,.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 31. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 8, sostituire le parole: complesso delle regioni: con le seguenti: ciascuna regione.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 32. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 8, sostituire le parole: complesso delle province: con le seguenti: ciascuna provincia.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 33. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 8, sostituire le parole: complesso dei comuni: con le seguenti: ciascun comune.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 34. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: ed il secondo periodo è soppresso.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 35. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 10, sopprimere le parole: per l'esercizio associato delle funzioni.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 37. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 13, sostituire la parola: 1996, con la seguente: 1998.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 38. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 13, sostituire la parola: 1996, con la seguente: 1997.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 39. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 13, sostituire le parole: entro trenta, con le seguenti: entro sessanta.

* **53. 40.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 13 nel penultimo periodo le parole: 30 giorni, sono sostituite dalle seguenti: 60 giorni.

* **53. 41.** Possa, Rubino.

Al comma 14, sostituire le parole: entro trenta, con le seguenti: entro sessanta.

* **53. 42.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 14 nell'ultimo periodo le parole: entro 30, sono sostituite dalle seguenti: entro 60.

* **53. 43.** Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 16 sopprimere le parole: di compartecipazione.

53. 44. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 18, sopprimere la parola: già.

53. 45. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 18, sostituire le parole: già stipulati ai sensi degli, con le seguenti, di cui agli.

53. 46. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 19, dopo la parola: 2001, inserire la seguente: 2002.

Seguono compensazioni LNP.

53. 47. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 19, sostituire le parole: 40 milioni, con le seguenti, 50 milioni, e le parole: 167 miliardi, con le seguenti: 300 miliardi.

Seguono compensazioni LNP.

53. 48. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 19 aggiungere in fine le seguenti: Tale contributo può essere utilizzato ai fini del calcolo della situazione economica dell'ente.

53. 49. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 20, le parole: dieci per cento, sono sostituite dalle seguenti, venti per cento.

53. 51. Possa, Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 21.

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania.

53. 52. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 21, sopprimere le parole da: fermo restando quanto previsto, fino a, modificazioni.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 53. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 21 sostituire le parole: 462 miliardi, con le seguenti, 600 miliardi.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 54. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 21 sostituire le parole: 462 miliardi, con le seguenti, 562 miliardi.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 55. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole: ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, dal decreto legislativo n. 446 del 1997.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 56. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000 con le seguenti: realizzati dalla medesime province.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 57. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Sopprimere il comma 22.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 58. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 22, sostituire le parole: Con riferimento dell'assegnazione con le seguenti: Al fine di poter procedere all'assegnazione.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 59. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 22, sostituire le parole: Con riferimento dell'assegnazione con le seguenti: Per l'assegnazione.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

53. 60. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 22 le parole assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile sono sostituite dalle seguenti: assicurazione obbligatoria relativa alla responsabilità civile.

53. 61. Possa Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

53. 62. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sopprimere il comma 23.

Seguono compensazioni F.I.

53. 63. Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 23 sopprimere le parole da: con popolazione fino a: n. 267.

Seguono compensazioni LFNP.

53. 64. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 23 sostituire le parole: tremila abitanti con cinquemila.

53. 65. Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 48)

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 54.

(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo ».

b) all'articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54.

(Votazione al decreto legislativo 13 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-RC

54. 1. Bonato, Giordano.